



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI GUSSOLA PROVINCIA DI CREMONA

C O P I A

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO: APPROVAZIONE.-	Nr. Progr. 21
	Data 21/07/2015
	Seduta Nr. 3

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 21/07/2015 alle ore 18:30.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
BELLI FRANZINI STEFANO	S	AZZONI VANESSA	S	MANGONI NICOLO'	S
FORTUNATI MIRKO	S	BONI AMILCARE	S		
VOLTINI MIRIAM	S	LODI RIZZINI VITTORINO	S		
FRANCHI PIER LUIGI	S	CHIESA MARINO	S		
BOSONI GIAN CARLA	S	GALLI GIUSEPPE	S		
<i>TOTALE Presenti: 11</i>			<i>TOTALE Assenti: 0</i>		

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA ARCURI ANNA MARIA BIANCA.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO, il SIG. BELLI FRANZINI STEFANO dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

Voltini Miriam, Boni Amilcare, Mangoni Nicolo'

**OGGETTO:
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI ASILO
NIDO: APPROVAZIONE.-**

Sono scrutatori della seduta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del "Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali", i Consiglieri Miriam Voltini ed Amilcare Boni per la maggioranza, e Nicolò Mangoni per la minoranza.

***Il Sindaco, Presidente del Consiglio comunale**, dopo aver introdotto il punto numero cinque della presente seduta, riguardante l'approvazione del Regolamento comunale per il funzionamento del servizio di Asilo Nido, lascia la parola alla **Responsabile del Servizio Finanziario**, per le opportune spiegazioni tecniche, in merito alla necessità di aggiornare il vigente Regolamento, ormai datato, ed alle conseguenti innovazioni introdotte, pur avendo mantenute ferme alcune previsioni del vecchio testo regolamentare. Evidenzia che le novità più rilevanti sono l'introduzione del part-time pomeridiano, essendo fino ad ora previsto solo il part-time mattutino, e la disciplina delle contribuzioni, delle rette del servizio.*

***Il Consigliere di minoranza Nicolò Mangoni** interviene per suggerire una modifica che potrebbe essere apportata all'"Allegato A" al Regolamento, concernente i "Criteri per l'assegnazione del punteggio ai fini della graduatoria", per la precisione al punto F, dove ritiene dovrebbe essere prevista l'attribuzione di un punteggio maggiore ai nuclei familiari residenti nel Comune di Gussola rispetto ai residenti in Comuni convenzionati, ai quali dovrebbe essere attribuito un punteggio minore.*

***Il Segretario comunale** risponde che quella previsione del Regolamento va valutata nell'ottica della futura gestione in Unione del servizio di Asilo Nido, allorquando il territorio di riferimento si amplierà.*

***La Responsabile del Servizio Finanziario** aggiunge che, dal punto di vista economico, i bambini provenienti da Comuni convenzionati sono trattati allo stesso modo dei bambini residenti, in quanto il Comune di residenza di quegli utenti interviene con una quota annua.*

***Il Consigliere Mangoni** ringrazia per la spiegazione fornita, dicendosi pienamente soddisfatto.*

***Il Capogruppo di minoranza Marino Chiesa**, ribadendo quanto già detto in occasione della discussione del precedente punto quattro all'ordine del giorno, afferma che il Regolamento proposto potrebbe essere condivisibile, ma che sarebbe stato necessario un preventivo confronto sui contenuti del medesimo. Sulla base di tali considerazioni, annuncia che il voto del Gruppo di minoranza sarà contrario alla proposta fatta dalla maggioranza.*

***La Responsabile del Servizio Finanziario** sottolinea che questo Regolamento è collegato al bilancio in quanto, nella parte che riguarda le rette, vi sono aspetti di natura economica che vanno ad influire sulle entrate relative al servizio.*

*Nessun altro Consigliere comunale chiede di intervenire. **Il Sindaco** dichiara chiusa la discussione del presente punto all'ordine del giorno ed invita, quindi, il Consiglio comunale ad approvare la proposta.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Costituzione della Repubblica italiana, riconosciuti i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, garantisce che vengano agevolati, con misure economiche ed altre provvidenze, la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose, e protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo;

RICHIAMATA la Legge 6 dicembre 1971, n. 1044, rubricata "*Piano quinquennale per l'Istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato.*", e successive modifiche ed integrazioni, a tenore della quale:

"L'assistenza negli asili-nido ai bambini di età fino a tre anni, nel quadro di una politica per la famiglia, costituisce un servizio sociale di interesse pubblico.

Gli asili-nido hanno lo scopo di provvedere alla temporanea custodia dei bambini per assicurare una adeguata assistenza alla famiglia e anche per facilitare l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.";

VISTA la Legge 29 novembre 1977, n. 891, recante "*Norme per il rifinanziamento del piano degli asili nido e modifica della legge istitutiva 6 dicembre 1971, numero 1044.*";

ATTESO che la medesima L. n. 1044/1971 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 6, attribuisce alle Regioni il compito di fissare, con proprie norme legislative, "*i criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili-nido, tenendo presente che essi devono:*

- 1) essere realizzati in modo da rispondere, sia per localizzazione sia per modalità di funzionamento, alle esigenze delle famiglie;*
- 2) essere gestiti con la partecipazione delle famiglie e delle rappresentanze delle formazioni sociali organizzate nel territorio;*
- 3) essere dotati di personale qualificato sufficiente ed idoneo a garantire l'assistenza sanitaria e psico-pedagogica del bambino;*
- 4) possedere requisiti tecnici, edilizi ed organizzativi tali da garantire l'armonico sviluppo del bambino."*;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.*", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI E RICHIAMATI, in particolare:

- l'art. 3, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale "*Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.*";

- l'art. 13, comma 1, del T.U.E.L. il quale testualmente dispone: "*Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.*", fedelmente ripreso dall'art. 6, comma 1, del vigente Statuto comunale;

- l'art. 1, comma 1, dello Statuto comunale, per il quale "*Il Comune è Ente Locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.*";

DATO ATTO che il Comune di Gussola gestisce, in forma diretta, il Servizio di Asilo Nido presso la struttura, di proprietà comunale, sita in Via Gramsci Antonio n. 64, in virtù di

autorizzazione permanente al funzionamento concessa, ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale n. 1/1986, con Decreto n. 121, in data 6 Dicembre 2001, del Dirigente Settore Servizi Sociali – Aree del Disagio – Servizi ai Cittadini della Provincia di Cremona;

VISTE:

- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, rubricata “*Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328, rubricata “*Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*.”;

- la Legge Regione Lombardia 6 dicembre 1999, n. 23, recante “*Politiche regionali per la famiglia*.”, ed, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 4 (*Potenziamento dei servizi socio-educativi, agevolazioni per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati, formazione professionale, interventi socio-sanitari.*), commi 1 e 2;

- la Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34, recante “*Politiche regionali per i minori*.”, e successive modifiche ed integrazioni;

- la Legge Regione Lombardia 12 marzo 2008, n. 3, rubricata “*Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario*”, e successive modifiche ed integrazioni;

- la D.G.R. Lombardia n. VII/20588 dell’11 febbraio 2005, recante “*Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei Servizi sociali per la prima infanzia*.”;

- la D.G.R. Lombardia 16 febbraio 2005 n. 7/20943, recante “*Definizione dei criteri per l’accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili*.”;

- la successiva Circolare regionale 18 ottobre 2005, n. 45, avente per oggetto: “*Attuazione della Delib. G.R. n. 7/20588 del 11 febbraio 2005 «Definizione dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia»: indicazioni, chiarimenti, ulteriori specificazioni*.”;

- la Circolare regionale 14 giugno 2007, n. 18, recante «*Indirizzi regionali in materia di formazione/aggiornamento degli operatori socio-educativi ai fini dell’accreditamento delle strutture sociali per minori e disabili ai sensi della DGR n° 7/20943 del 16 febbraio 2005: «Definizione dei criteri per l’accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi di accoglienza per minori e dei servizi sociali per persone disabili»*»;

CONSIDERATO:

- che l’Asilo Nido si qualifica quale servizio sociale per la prima infanzia, di tipo diurno, pubblico o privato, di capacità ricettiva da 11 a massimo 60 bambine/i dai tre mesi ai tre anni, con finalità educative e sociali, assicurato in forma continuativa attraverso personale qualificato, presso strutture, anche aziendali (Nido Aziendale), preordinato a collaborare con le famiglie alla crescita e formazione dei minori, nel rispetto dell’identità individuale, culturale, religiosa, svolgendo, altresì, servizio di mensa e riposo;

- che, negli anni, i servizi educativi per l'infanzia hanno abbandonato la loro funzione meramente di custodia, per assumere una valenza sempre più educativa, costituendo un sistema di opportunità educative e sociali che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico sviluppo psico-fisico e sociale ed il pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini;

ATTESO che la realizzazione di tale finalità dipende:

- dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti ed attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo, all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali;

- dalla stretta integrazione dei Servizi con le famiglie, riconosciute come protagoniste del progetto educativo, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione ed alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei Servizi medesimi;

- dalla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione del ruolo genitoriale fra madri e padri;

VISTO il vigente "*Regolamento Asilo Nido*", oggetto, nel tempo, di numerose modificazioni ed integrazioni, e, da ultimo, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 16/07/2009, esecutiva ai sensi di legge;

PRESO E DATO ATTO che si è reso necessario rivedere l'attuale Regolamento del servizio di Asilo Nido, riscrivendolo, integralmente, con un linguaggio più moderno, rispondente alle esigenze dell'utenza ed al mutato cambiamento culturale e legislativo;

VISTO il predisposto nuovo schema di "*Regolamento comunale per il funzionamento del servizio di Asilo Nido*", nel testo, costituito da n. 22 (ventidue) articoli numerati senza interruzione e da n. 1 Allegato contraddistinto dalla lettera "A" (*Criteri per l'assegnazione del punteggio ai fini della graduatoria*), che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO, in particolare, che il proposto schema di Regolamento prevede:

➤ che il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa;

➤ che il nido ha le seguenti finalità:

- formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
- cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
- sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative;

➤ che Il Servizio garantisce l'inserimento di bambini portatori di svantaggio psico-fisico, relazionale e socio-culturale;

➤ che, per realizzare le finalità esplicitate, il soggetto gestore può individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettività, ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in rapporto ai diversi moduli organizzativi;

➤ che il nido d'infanzia, in collaborazione con i servizi sociali e con i servizi competenti della Azienda Sanitaria Locale, garantisce il diritto all'inserimento ed all'integrazione dei bambini disabili, secondo quanto previsto all'art. 12 della già citata Legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché di bambini in situazione di disagio relazionale e socio-culturale, e svolge, altresì, un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione;

➤ che il Comune favorisce l'apporto del volontariato nell'ambito dei servizi socio-educativi per l'infanzia, per il conseguimento delle finalità di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266 - "*Legge-quadro sul volontariato*";

- che il Comune rende partecipi i genitori del progetto educativo annuale mediante:
- la presenza di genitori nel Comitato di Gestione, organo disciplinato all'art. 20 dello schema di Regolamento;
 - le Assemblee dei genitori, di cui all'art. 19 dello schema di Regolamento;
 - i colloqui individuali;
 - gli incontri di sezione e di gruppo;

RITENUTO lo schema di regolamento proposto meritevole di approvazione, in quanto rispondente agli indirizzi di questa Amministrazione comunale e valutato efficace strumento di attuazione degli obiettivi sopra rappresentati;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. a), del T.U.E.L., il quale attribuisce, in via esclusiva, al Consiglio comunale la competenza in materia di "*statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48, comma 3, criteri generali in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi*";

ACCERTATA, pertanto, la propria competenza in merito all'adozione del presente atto;

VISTO lo "*Statuto comunale*", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 in data 28 Febbraio 2002;

VISTO il vigente "*Regolamento per il funzionamento degli Organi collegiali comunali*", approvato, con modificazioni, con deliberazione C.C. n. 6 del 28/03/2015;

VISTO il vigente "*Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*", approvato con deliberazione G.C. n. 33 del 11/05/2015;

VISTO il vigente "*Regolamento sui controlli interni*", approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 28/03/2015;

UDITO il contenuto della discussione consiliare riportata, in sunto, in epigrafe, nonché integralmente acquisita agli atti della presente deliberazione, sotto forma di registrazione digitale;

VISTO che, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, sulla presente proposta di deliberazione, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario, nella cui Area ricadono i Servizi Sociali comunali, sotto il profilo della regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO che, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147, 147-*bis*, comma 1, e 153 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, sulla presente proposta di deliberazione, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (i Consiglieri di minoranza Marino Chiesa, Giuseppe Galli e Nicolò Mangoni), astenuti nessuno, legalmente espressi, per alzata di mano, dai n. 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1) **DI DARE ATTO** che le premesse, alle quali si fa qui il più ampio e completo rinvio recettizio, formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) **DI APPROVARE**, per i presupposti di fatto e per le ragioni di diritto esposte in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate e recepite, il nuovo "*Regolamento comunale per il funzionamento del servizio di Asilo Nido*", nel testo, costituito da n. 22 (ventidue) articoli numerati senza interruzione e da n. 1 Allegato contraddistinto dalla lettera "A" (*Criteri per l'assegnazione del punteggio ai fini della graduatoria*), che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

3) **DI DARE MANDATO** agli organi ed uffici comunali, ciascuno per quanto di competenza, ai fini dell'adozione di ogni atto inerente e conseguente all'approvazione del presente provvedimento, dando ad esso piena esecuzione;

4) **DI TRASMETTERE**, pertanto, copia del presente atto agli uffici comunali, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

5) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà pubblicata, con effetto di pubblicità legale, per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio *on line*, nel sito *web* istituzionale, del Comune di Gussola, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, commi 1 e 5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

6) **DI DARE ATTO** che, per effetto del combinato disposto dell'art. 9, comma 3, dello Statuto comunale di Gussola e dell'art. 18, comma 3, del qui approvato Regolamento, il medesimo, dopo l'intervenuta esecutività della presente deliberazione, sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio *on line*, nel sito *web* istituzionale del Comune di Gussola, ed entrerà in vigore nel giorno successivo all'ultimo di pubblicazione;

7) **DI DARE ATTO** che, dalla data di entrata in vigore del Regolamento qui approvato, eventuali disposizioni regolamentari in contrasto con lo stesso sono abrogate.-



COMUNE DI GUSSOLA
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. **21** Data Delibera **21/07/2015**

OGGETTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO: APPROVAZIONE.-

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 13/07/2015 IL Responsabile di Servizio F.to TORRI DENIS GIORDANA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 13/07/2015 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to TORRI DENIS GIORDANA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 21 DEL 21/07/2015

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to SIG. BELLI FRANZINI STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ARCURI ANNA MARIA BI

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **31/07/2015** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 31/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ARCURI ANNA MARIA BI

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data: 31/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA ARCURI ANNA MARIA BIANC

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **10/08/2015**

Data 10/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ARCURI ANNA MARIA BI

COMUNE DI GUSSOLA
Provincia di Cremona



REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL SERVIZIO DI
“ASILO NIDO”

Allegato alla deliberazione C.C. n. 5 del 21 Luglio 2015

IL SINDACO
Stefano Belli Franzini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

TITOLO I – NORME GENERALI

- Art. 1 Definizione e finalità del Servizio
- Art. 2 Orientamenti educativi
- Art. 3 Integrazione dei bambini disabili e prevenzione dello svantaggio e dell'emarginazione
- Art. 4 Rapporto con la scuola per l'infanzia
- Art. 5 Attività di volontariato

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- Art. 6 Iscrizioni
- Art. 7 Formazione della graduatoria
- Art. 8 Inserimento
- Art. 9 Frequenza
- Art. 10 Revoca e rinuncia al Servizio. Ritiro della domanda
- Art. 11 Funzionamento del Servizio
- Art. 12 Orario prolungato
- Art. 13 Rette
- Art. 14 Alimentazione
- Art. 15 Servizio Sanitario
- Art. 16 Casi di chiusura del servizio

TITOLO III – ORGANISMI E MODALITA' DI GESTIONE SOCIALE

- Art. 17 Partecipazione delle famiglie
 - Art. 18 Il colloquio, l'inserimento e gli incontri di sezione
 - Art. 19 Assemblea dei genitori
 - Art. 20 Comitato di Gestione
 - Art. 21 Tutela della privacy
 - Art. 22 Disposizioni transitorie e finali
-
- Allegato "A" - Criteri per l'assegnazione del punteggio ai fini della graduatoria.

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1

“Definizione e finalità del Servizio”

1. Il nido d’infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all’educazione, nel rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa.

2. Il nido ha le seguenti finalità:

- formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
- cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
- sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.

3. Il Servizio garantisce l’inserimento di bambini portatori di svantaggio psico-fisico, relazionale e socio-culturale.

4. Per realizzare le finalità esplicitate, il soggetto gestore può individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettività, ferma restando l’elaborazione di progetti pedagogici specifici in rapporto ai diversi moduli organizzativi.

Art. 2

“Orientamenti educativi”

1. Il nido, nella definizione, fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente.

2. Nel rispetto della libertà di insegnamento, possono essere promosse sperimentazioni didattiche, metodologiche ed organizzative, al fine di un costante aggiornamento degli operatori e di una migliore risposta alle esigenze dell’utenza.

Art. 3

“Integrazione dei bambini disabili e prevenzione dello svantaggio e dell’emarginazione”

1. Il nido d’infanzia del Comune, in collaborazione con i propri servizi sociali e con i servizi competenti della Azienda Sanitaria Locale, garantisce il diritto all’inserimento ed all’integrazione dei bambini disabili, secondo quanto previsto all’art. 12 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, nonché di bambini in situazione di disagio relazionale e socio-culturale, e svolge, altresì, un’azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione.

Art. 4

“Rapporto con la scuola per l’infanzia”

1. Il nido attua rapporti di collaborazione con le scuole per l’infanzia, allo scopo di creare unitarietà e continuità nell’esperienza educativa.

Art. 5
“Attività di volontariato”

1. Il Comune favorisce l’apporto del volontariato nell’ambito dei servizi socio-educativi per l’infanzia, per il conseguimento delle finalità di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266 - “Legge-quadro sul volontariato”.
2. La partecipazione delle Organizzazioni di volontariato e dei singoli volontari all’attività dei servizi socio-educativi per l’infanzia si realizza sulla base di progetti educativi concordati con la competente struttura comunale e tenuto conto delle esigenze del servizio e degli utenti, disciplinandone i relativi rapporti mediante apposite convenzioni

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 6
“Iscrizione”

1. Le domande di iscrizione all’Asilo Nido possono essere presentate durante tutto l’anno, mediante compilazione del modulo predisposto dal Comune di Gussola, disponibile presso l’Asilo Nido, gli uffici comunali nonché sul sito internet istituzionale del Comune, accessibile all’indirizzo www.comune.gussola.cr.it.
2. Con la domanda d’iscrizione, viene richiesto il servizio di asilo nido fino al termine dell’anno di servizio nel quale il bambino-utente compie i tre anni d’età.
3. Con la domanda di iscrizione, il richiedente assume formale impegno a:
 - corrispondere la retta che, annualmente, viene determinata a suo carico;
 - comunicare, per iscritto, anche utilizzando gli appositi moduli disponibili presso l’Asilo Nido, gli uffici comunali nonché sul sito www.comune.gussola.cr.it, eventuali cessazioni o rinunce al servizio.
4. Il pagamento della retta decorre dalla data di prima offerta del servizio di asilo nido.
5. L’assenza dal servizio non comporta esonero dal pagamento della retta quota-fissa.
6. La domanda di iscrizione sarà considerata valida solo se corredata dalla documentazione richiesta, pena l’esclusione.
7. La famiglia che intende presentare domanda per l’accesso al servizio Asilo Nido deve:
 - compilare, in ogni sua parte, il modulo-domanda di cui sopra;
 - allegare tutta la documentazione richiesta nel modulo-domanda.
8. L’Amministrazione Comunale può procedere, a proprio insindacabile giudizio, ad effettuare idonei controlli anche a campione.

Art. 7
“Formazione della graduatoria”

1. Il punteggio, attribuito secondo i criteri di cui all’allegato “A”, determinerà la posizione nella graduatoria.

2. Le domande di ammissione al nido sono esaminate dal Responsabile di Servizio che provvederà, con proprio atto, alla formulazione della graduatoria delle domande presentate per l'inserimento, secondo il seguente calendario:

- entro il 15 luglio di ogni anno: esame delle domande presentate entro il 30 giugno, richiedenti l'inserimento entro il 31 dicembre;
- entro il 15 dicembre di ogni anno: esame delle domande presentate entro il 30 novembre, richiedenti l'inserimento entro il 28 febbraio;
- entro il 15 febbraio di ogni anno: esame delle domande presentate entro il 31 gennaio, richiedenti l'inserimento entro il 30 aprile.

3. Per la formulazione delle tre graduatorie annuali di ingresso al servizio, non saranno tenute in considerazione le domande che, seppur pervenute entro i termini di cui al comma precedente, richiedano l'inserimento in data diversa da quella stabilita per ciascuna graduatoria.

4. Nei mesi di maggio e giugno, non si provvede all'inserimento di nuovi utenti, salvo il caso di comprovata necessità presentato al Responsabile dei Servizi Sociali Comunali.

5. L'offerta di servizio avverrà sulla base dei posti disponibili, seguendo l'ordine determinato dalla graduatoria.

6. In assenza di lista d'attesa ed in presenza di posti disponibili, l'inserimento può essere attuato in qualsiasi momento dopo la domanda di ammissione.

7. Il primo inserimento del bambino al nido è preceduto da un colloquio genitore-educatore, ed è subordinato alla presentazione della prescritta documentazione sanitaria.

8. I genitori dei bambini ammessi, entro 10 giorni dalla comunicazione, anche telefonica, dovranno confermare, per iscritto, l'accettazione, presentandola presso l'Asilo Nido o presso gli uffici comunali. Il mancato ricevimento della conferma è da intendersi come rinuncia all'inserimento. In caso di rinuncia all'offerta di servizio, l'utente sarà spostato in calce alla graduatoria.

Art. 8 **“Inserimento”**

1. Il primo inserimento del bambino al nido è preceduto da un colloquio genitore-educatore, per un confronto sulle caratteristiche ed i bisogni del bambino e sulle modalità organizzative del servizio ed è subordinato alla presentazione della prescritta documentazione sanitaria.

2. Il genitore o i genitori sono tenuti ad informare il personale educativo sullo stato di salute del bambino, documentando la presenza di: allergie o intolleranze certificate, patologie certificate che richiedono la collaborazione del servizio o che devono essere note per la tutela del bambino.

3. L'inserimento del bambino avviene, di norma, con la presenza di un familiare, secondo tempi e modi concordati tra la famiglia ed il personale educativo.

Art. 9 **“Frequenza”**

1. I bambini che compiono i tre anni durante la frequenza possono completare l'anno scolastico in corso. Non sono ammessi bambini che, per età anagrafica, possono accedere alla scuola dell'infanzia, salvo casi particolari da concordare con il Responsabile di servizio ed in presenza di disponibilità di posti.

2. Ai fini organizzativi, i genitori sono tenuti a precisare il normale orario di frequenza giornaliera (orario d'ingresso e di uscita), la frequenza per il mese di luglio ed eventuali assenze del bambino-utente

Art. 10

“ Revoca e rinuncia al servizio. Ritiro della domanda ”

1. L'offerta del servizio di Asilo Nido potrà costituire oggetto di revoca o di rinuncia.
2. La revoca è disposta dal Responsabile di servizio nei seguenti casi:
 - a) mancato pagamento di tre mensilità di retta;
 - b) assenza, prolungata ed ingiustificata, superiore a trenta giorni consecutivi.

La revoca diventa efficace decorsi quindici giorni dalla data di avvenuta consegna del provvedimento all'utente.

3. La rinuncia al servizio deve essere comunicata in forma scritta; la rinuncia sarà efficace dopo il decorso di quindici giorni dalla protocollazione della dichiarazione di rinuncia al servizio.
4. Il ritiro della domanda di iscrizione prima della formazione della graduatoria non comporta alcun pagamento di retta.

Art. 11

“Funzionamento del Servizio”

1. Ogni anno, la Giunta Comunale definisce il calendario di funzionamento del servizio, da esporre all'ingresso della sede del servizio di Asilo Nido e da pubblicare sul sito internet istituzionale dell'Ente, accessibile all'indirizzo www.comune.gussola.cr.it.
2. Di norma, il servizio di Asilo Nido è erogato nel periodo dal 1° settembre al 31 luglio di ogni anno e si svolge nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:30 alle ore 16:30, con possibilità, per chi ne faccia richiesta e ne abbia i requisiti, di usufruire del servizio di “orario prolungato” in aggiunta al “tempo normale”, secondo capienza.
3. La fruizione del servizio è articolata come segue:
 - a) Part-time mattutino: dalle ore 7:30 alle ore 13:00;
 - b) Part-time pomeridiano: dalle ore 13:00 alle ore 18:20;
 - c) Tempo normale: dalle ore 7:30 alle ore 16:30;
 - d) Tempo normale e prolungato: dalle ore 7:30 alle ore 18:20.
4. L'orario di ingresso al servizio avviene nelle seguenti fasce orarie:
 - dalle ore 7:30 alle ore 9:30, in caso di frequenza del part-time mattutino o orario normale;
 - dalle ore 12:30 alle ore 13:00, in caso di frequenza del part-time pomeridiano.
5. L'orario di uscita dal servizio è così fissato:
 - dalle ore 12:30 alle ore 13:00 (part-time mattutino);
 - dalle ore 15:30 alle ore 16:30 (tempo normale)
 - dalle ore 16:30 alle ore 18:20 (tempo prolungato);
 - dalle ore 17:30 alle ore 18:20 (part-time pomeridiano).

6. Durante l'orario di servizio, l'utente può chiedere, mensilmente, di variare l'orario di frequenza. La variazione deve essere richiesta per iscritto; la domanda viene accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. In caso di accoglimento, la variazione troverà applicazione decorsi almeno dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

7. Le educatrici riconsegnano i bambini ai genitori, agli affidatari o a persone espressamente e preventivamente delegate dai predetti soggetti.

Art. 12 **“Orario prolungato”**

1. Gli utenti del servizio Asilo Nido “orario normale” possono chiedere l'accesso al servizio “orario prolungato”, documentando o autocertificando impegni lavorativi nella fascia oraria oltre le 16:30. La fruizione del servizio ad “orario prolungato” autorizzato comporta il pagamento aggiuntivo della relativa retta, come previsto dalla deliberazione con la quale la Giunta Comunale approva, annualmente, le tariffe del servizio. La fruizione del servizio “orario prolungato” avviene senza soluzione di continuità rispetto alla fruizione del servizio di Asilo Nido, ma deve essere preventivamente concordato con il personale educativo. L'ammissione al servizio “orario prolungato” avviene secondo disponibilità e fino all'esaurimento dei posti.

2. Il Comune si riserva la facoltà di verificare l'effettivo orario di lavoro dei genitori richiedenti la fruizione del servizio ad “orario prolungato”.

Art. 13 **“Rette”**

1. Le rette di frequenza sono determinate, annualmente, dalla Giunta Comunale; esse possono subire variazioni in corso di anno. La retta decorre dalla data di offerta del servizio.

2. Nel caso di più fratelli frequentanti l'Asilo Nido, la seconda retta, calcolata secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale, viene ridotta del 30%.

3. E' ridotta del 30% la quota fissa per i mesi durante i quali il bambino abbia frequentato, complessivamente, per meno di sei giorni il Nido, ma, solo ed unicamente, per assenze dovute a motivi di salute, regolarmente e puntualmente attestati da idonea certificazione medica, che dovrà pervenire al servizio di Asilo Nido o agli uffici comunali entro cinque giorni dall'inizio della malattia. In ogni altro caso, nonché per ogni altra motivazione, l'assenza dal servizio non comporta esonero dal pagamento dell'intera quota fissa.

Art. 14 **“Alimentazione”**

1. Il servizio di Asilo Nido offre un'alimentazione conforme alle indicazioni dietetiche fornite dal Medico Pediatra di base, sentito il Dietista dell'ASL, per i bambini di età compresa fra i 3 ed i 12 mesi; conforme al menù definito dalla Dietista dell'ASL, per i restanti utenti.

2. Sono previste diete personalizzate nel caso di intolleranze o allergie alimentari comprovate da certificato medico, nonché diete di transizione per i non-divezzi.

Art. 15 **“Servizio Sanitario”**

1. Le assenze per malattia superiori ai 7 (sette) giorni consecutivi, inclusi, dunque, sabati e domeniche, sono riammessi previa presentazione del certificato medico di guarigione.

2. Il personale preposto al servizio non può somministrare ai bambini medicinali di alcun genere.

Art. 16

“Casi di chiusura del servizio”

1. Il servizio di Asilo Nido è erogato secondo il calendario annuale di cui al precedente art. 11, deliberato dalla Giunta Comunale prima dell'inizio di ogni anno scolastico. Il servizio può essere sospeso per cause di forza maggiore o per totale adesione del personale preposto agli scioperi generali.

TITOLO III – MODALITA' ED ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art. 17

“Partecipazione delle famiglie”

1. Il Comune rende partecipi i genitori del progetto educativo annuale mediante:

- la presenza di genitori nel Comitato di Gestione di cui all'art. 20;
- le Assemblee dei genitori di cui all'art. 19;
- i colloqui individuali;
- gli incontri di sezione e di gruppo.

Art. 18

“Il colloquio, l'inserimento e gli incontri di sezione”

1. Il colloquio individuale facilita la conoscenza reciproca tra educatori e genitori, permettendo, a ciascuna delle due componenti, di condividere le esperienze del bambino.

2. Ulteriori colloqui possono essere richiesti, in qualsiasi momento, sia dagli educatori sia dai genitori.

3. L'inserimento dei bambini nuovi ammessi deve avvenire con gradualità ed in condizioni di collaborazione con le famiglie, per dare tempo al bambino di costruire le condizioni del proprio ambientamento.

4. La fase dell'ambientamento comporta elasticità dell'orario di permanenza del bambino presso il Nido, oltre che la compresenza di una figura parentale, secondo le modalità concordate tra genitori e personale educativo, tenuto conto delle specifiche esigenze del singolo bambino.

5. Gli incontri di sezione sono convocati, periodicamente, dagli educatori di riferimento e costituiscono un momento di confronto e di discussione tra genitori e personale.

Art. 19

“Assemblea dei genitori”

1. L'Assemblea dei genitori è un organismo di partecipazione costituito dai genitori dei bambini iscritti; offre uno spazio privilegiato in cui affrontare i temi relativi alla programmazione educativa ed alla organizzazione del servizio.

2. E' convocata all'inizio di ogni anno educativo e, comunque, non oltre la metà del mese di novembre, dall'Assessore competente. Eventuali, ulteriori assemblee sono convocate o

dall'Assessore Comunale o dal Presidente del Comitato di Gestione, qualora ritenuto opportuno. Alle assemblee partecipa il personale educativo, senza diritto di voto.

3. La convocazione avviene mediante avvisi scritti, da affiggersi nella sede dell'Asilo Nido almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

4. Nella prima seduta, l'Assemblea sostituisce i rappresentanti dei genitori dimessisi o decaduti dal Comitato di gestione, eleggendone di nuovi. Risultano eletti i genitori che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, oppure il più anziano, in caso di parità.

Art. 20 **“Comitato di Gestione”**

1. Il Comitato di Gestione favorisce un rapporto costante con i genitori utenti, il personale educativo e l'Amministrazione Comunale.

2. Il Comitato di Gestione propone ed organizza iniziative atte a promuovere la partecipazione dei genitori alla vita del Nido e alla loro sensibilizzazione ai problemi educativi, anche con la collaborazione dei servizi competenti dell'ASL.

3. Il Comitato di Gestione è composto da sette membri:

- a) due membri del Consiglio Comunale, uno di maggioranza e uno di minoranza;
- b) due rappresentanti delle famiglie utenti del servizio, eletti dall'Assemblea dei genitori;
- c) un rappresentante degli operatori del servizio, designati dal personale (un'educatrice);
- d) l'Assistente Sociale del Comune;
- e) il Responsabile del servizio.

4. Il Comitato di Gestione nomina, tra i propri componenti, un Presidente ed un Vice Presidente. Il Presidente sceglie un proprio segretario verbalizzante, il quale redige il verbale.

5. I verbali, allorché sottoscritti dal Presidente del Comitato di Gestione e dall'Assessore o suo delegato, saranno messi a disposizione dei genitori.

6. Il Presidente rappresenta il Comitato e provvede a convocarlo, di norma, tre volte l'anno o, comunque, tutte le volte che ne faccia esplicita richiesta almeno un terzo dei membri.

7. Tutte le convocazioni sono rese note mediante avviso affisso all'albo del Nido, almeno cinque giorni prima, e debbono indicare, nell'oggetto, il motivo della riunione.

8. Il Comitato dura in carica tre anni.

9. Decadono da rappresentanti dei genitori gli eletti i cui bambini non sono più utenti del servizio di Asilo Nido.

10. I Consiglieri Comunali decadono da componenti del Comitato di Gestione quando cessano di far parte del Consiglio Comunale.

Art. 21 **“Tutela della privacy”**

1. Il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati relativi ai bambini ed alle famiglie sono limitati all'Ente Comune di Gussola ed alla Pubblica Amministrazione, esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie, nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Servizio di Asilo Nido opera in conformità con i piani operativi del Comune di Gussola, per la garanzia delle misure di sicurezza e protezione, così come del trattamento dei dati personali, in osservanza di quanto previsto dalle normative vigenti in ciascuna materia.

Art. 22

“Disposizioni transitorie e finali”

1. Le disposizioni del presente Regolamento eventualmente in contrasto con norme previste da specifiche leggi statali e regionali, anche future, si intendono annullate.
2. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme di cui alle leggi sulle autonomie locali, alle leggi sanitarie e successive modificazioni, alle leggi speciali in materia, nonché al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Gussola.
3. Per quanto non citato espressamente dal presente Regolamento, relativamente al funzionamento ed organizzazione del Servizio, viene fatto rimando alla Carta del Servizio di Asilo Nido Comunale ed alla normativa vigente.
4. Il presente Regolamento, a norma dell'art. 9, comma 3, dello Statuto Comunale, dopo l'esecutività del provvedimento di adozione, sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune di Gussola ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione. Sarà, inoltre, sottoposto a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità, mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale www.comune.gussola.cr.it, ove sarà accessibile a chiunque.
5. L'entrata in vigore del presente Regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre eventuali disposizioni regolamentari in contrasto con esso.

Allegato A

“ Criteri per l’assegnazione del punteggio ai fini della graduatoria”

Alla domanda d’iscrizione verrà assegnato un punteggio determinato secondo i seguenti criteri:

A	PARTICOLARI SITUAZIONI FAMILIARI di cittadini residenti	
I bambini diversamente abili che presentano la certificazione prodotta dalla Neuropsichiatria Infantile.	PRIORITA’	<input type="checkbox"/>
Situazioni di grave disagio socio-familiare, documentata con relazione dell’Assistente Sociale.	PRIORITA’	<input type="checkbox"/>
I bambini il cui nucleo familiare presenti casi di infermità grave di uno dei genitori (invalidità superiore al 66% rilasciata dalla Commissione invalidi).	PRIORITA’	<input type="checkbox"/>
Bambini in affidamento familiare o in adozione (a parità di punteggio).	PRECEDENZA	<input type="checkbox"/>
Famiglia con un altro figlio frequentante e che continuerà a frequentare l’Asilo Nido, nello stesso anno scolastico (a parità di punteggio).	PRECEDENZA	<input type="checkbox"/>
B	TEMPI DI LAVORO DEL PADRE E DELLA MADRE <i>(Il punteggio è attribuito ad ogni genitore)</i>	
Part-time	Punti 6	<input type="checkbox"/>
Tempo pieno	Punti 8	<input type="checkbox"/>
Studente, (non sommabile al lavoro)	Punti 8	<input type="checkbox"/>
C	Nucleo monogenitoriale	
I bambini il cui nucleo familiare sia composto da un solo genitore: <ul style="list-style-type: none">➤ separato legalmente.➤ divorziato.➤ detenuto➤ vedovo➤ riconoscimento da uno solo➤ riconoscimento di entrambi ma conviventi con uno solo di essi.➤ altro	Punti 6	<input type="checkbox"/>

D	FIGLI IN ETA' DI OBBLIGO SCOLASTICO		
Nel caso di due figli	Punti 2	<input type="text"/>	
Nel caso di tre o più figli	Punti 4	<input type="text"/>	

E	FASCE DI REDDITO IMPONIBILE DEL NUCLEO FAMILIARE (DICH. SOSTITUTIVA)		
1^	Da € 0 a € 7.500,00	Punti 6	<input type="text"/>
2^	Da € 7.501,00 a € 15.000,00	Punti 5	<input type="text"/>
3^	Da € 15.001,00 a € 25.000,00	Punti 4	<input type="text"/>
4^	Oltre € 25.000,00 o in assenza di documentazione	Punti 3	<input type="text"/>

F	Altri requisiti		
Residenza nel Comune di Gussola o in comuni convenzionati	Punti 10		
A parità di punteggio, per la domanda più datata	Punti 1		

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. ___ in data _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

Publicato all'Albo Pretorio, unitamente alla deliberazione di approvazione, addì _____, per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

La deliberazione di approvazione del presente Regolamento è divenuta esecutiva in data _____, ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, dello Statuto comunale, il presente Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _____ ed entra in vigore dal _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri
